

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE  
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI  
Via Antica Salaria Est, 27  
67100 L'Aquila

Si trasmette via PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del  
D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., relativa al progetto per la realizzazione di  
**IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER IL TRATTAMENTO  
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI NEL  
COMUNE DI TERAMO**

Publicato sul portale ambientale della Regione Abruzzo in data 30/05/2024

---

**OSSERVAZIONI  
ALLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE  
ED ALLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

## Premessa

I sottoscritti

- Avv. Antonella D'Angelo Gallo, componente Comitato coordinamento dei residenti del centro storico di Teramo area "extra muros",
- dott. ing. Mauro Scacchia, esperto in tematiche ambientali

in qualità di cittadini residenti nel Comune di Teramo, con le presenti osservazioni intendono evidenziare le molteplici criticità ambientali e localizzative inerenti l'istanza di Verifica di Assoggettabilità ambientale presentata dalla società Te.Am. Spa, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione per il progetto di un impianto di digestione anaerobica per il trattamento di rifiuti organici da realizzarsi a poche centinaia di metri di distanza dal centro abitato, ed esprimere la preoccupazione che tale iniziativa presenta.

Tale progetto, infatti, è ubicato in un sito totalmente inidoneo ad accogliere un impianto di trattamento rifiuti organici e putrescibili, e determinerebbe impatti ambientali significativi in tutta l'area circostante cittadina e, in particolar modo, in quella abitata da centinaia di cittadini teramani, ed altre centinaia che quotidianamente lavorano nelle numerose attività produttive e commerciali presenti nell'area. Una simile installazione è soggetta a possibili emissioni di tipo odorigeno, che si sviluppano non solo dalla lavorazione dei rifiuti in impianto, ma anche dall'abnorme incremento di traffico veicolare ipotizzabile, dovuto ai numerosi mezzi pesanti e compattatori potenzialmente impegnati, quantificabile in **oltre 5.000 ulteriori passaggi** all'anno, che circolerebbero nelle strade di accesso al sito, peraltro in una rete viaria palesemente sottodimensionata ed insufficiente.

Con un approccio ancor più generalizzato, va rilevato come non possa essere ripetuto a distanza di 40 anni lo stesso errore localizzativo dell'inceneritore, un manufatto realizzato con un'attenzione e una sensibilità per le questioni ambientali all'epoca di fatto inesistenti. Ripetere oggi gli stessi errori localizzativi con gli strumenti di programmazione e la normativa ambientale attuale sarebbe davvero inopportuno per un impianto di gestione rifiuti di fatto confinante con il fiume Tordino e, a vario titolo, soggetto a livelli di rischio di dissesto idrogeologico. E' comprensibile, infatti, il progetto di demolizione dell'inceneritore che dovrebbe sulla carta precedere la realizzazione del biodigestore, ma successivamente non è possibile orientarsi su altro che non sia il ripristino dei luoghi e la loro rinaturalizzazione e valorizzazione per la piena fruizione da parte della cittadinanza.

**Inoltre, si eccepisce preliminarmente, che un impianto di trattamento rifiuti della capacità di 35.000 ton/anno, per tipologia impiantistica e i volumi trattati deve necessariamente essere assoggettato ad un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, fermo restando che, alla luce dei criteri localizzativi escludenti rilevati nelle presenti osservazioni, l'istanza debba essere dichiarata direttamente improcedibile già in questa fase di Verifica di Assoggettabilità.**

Si fa presente che nella relazione progettuale è il proponente stesso che fa una disamina di tutte le incompatibilità o presunte tali, come ad esempio:

- Una porzione dell'area di interesse contermina alla particella catastale 210 interessata dall'impianto ricade in area definita dal P.R.G. "demanio fluviale", per cui va richiesta autorizzazione e concessione all'uso;
- L'intervento ricade in Zone Boschive art. 79 L.R. 18/1983, che reca: "E' vietata ogni attività di trasformazione urbanistica: a) nelle aree che risultino boscate nella Carta dell'uso del suolo; b) nelle aree boscate, ancorché percorse dal fuoco, o soggette a rimboschimento o esposte a dissesto, pericolo di frane o alluvioni o comunque che presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti. 2. Fatte salve le norme di cui alla L.R. 11.9.1979, n. 45 e successive modifiche, nell'ambito delle zone di cui al presente articolo, non è consentita l'apertura di nuove strade che non siano al servizio di attività agrosilvo-pastorali; dette strade dovranno, comunque, essere chiuse al traffico ordinario, e non dovranno avere dimensioni eccedenti le esigenze connesse al transito dei mezzi di servizio.";
- Il sito d'intervento ricade nella zona "Vincolo Idrogeologico Forestale", per cui va ottenuta specifica autorizzazione;
- Il sito ricade in zona PRG E1: zone agricole di maggiore qualità produttiva, con potenziale vincolo escludente. Lo stesso Servizio DPC002 ha richiesto chiarimenti in merito, che il proponente ha inviato assieme a quelli per le distanze da centri abitati in pari data, per cui va posta specifica attenzione su tale argomento;
- Zone F2: Destinate alla Viabilità ed alle Ferrovie con potenziale vincolo escludente.

Di seguito si espongono dettagliatamente le numerose criticità rilevate rispetto ai criteri localizzativi previsti dalla normativa vigente, che ad avviso degli osservanti costituiscono fattori escludenti non suscettibili di autorizzazione da parte del Comitato VIA, né dalle altre Autorità preposte.



## 1) DISTANZA DA CENTRI ABITATI

La distanza dell'impianto dal centro abitato è inferiore ai 500 metri. Questo è un fattore di tutela integrale specifica, come riportato a pag. 491 e seguenti del vigente Piano Regionale Gestione Rifiuti, di cui si riportano alcuni stralci.

	U		urbani e speciali	R3	
C	Recupero e trattamento putrescibili	C1	Impianti di compostaggio ACM;	R3	500 m
		C2	Impianti di compostaggio ACV		
		C3	Condizionamento fanghi		
		C4	Digestione anaerobica		
		C5	Produzione fertilizzanti		
		C6	Atri processi di recupero materie prime		
		C7	Trattamento chimico fisico biologico - Produzione biostabilizzato	D8	
		C8	Trattamento chimico fisico biologico - Separazione secco umido	D9, D13	

<sup>12</sup> Le distanze si intendono misurate dalla recinzione dell'impianto.

<sup>13</sup> Come definito dal codice della strada d.lgs. 285/1992 e smi : delimitazione del C.A. a cura del Comune; insieme di edifici (raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada).

<sup>14</sup> L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, in presenza di progetti funzionali al recupero ambientale di cave mediante il riempimento a piano campagna e a fronte di un documentato miglioramento delle condizioni paesaggistico/ambientali dell'area,

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	<b>TUTELA INTEGRALE SPECIFICA</b>	Si applica agli impianti come elencati in Tabella 18.6-1	MICRO	Pianificazione urbanistica comunale
Penalizzante	<b>ATTENZIONE</b> Una eventuale fascia di tutela dai centri abitati per gli impianti delle tipologie D ed E andrà determinata in modo sito-specifico e in relazione alla tipologia di impianto	Si applica agli impianti NON elencati in Tabella 18.6-1	MICRO	Pianificazione urbanistica comunale

Immagine 1 e 2: Stralcio del vigente PRGR che mostra i requisiti di distanza per la tutela integrale specifica


E' lo stesso proponente che a pagina 20 della relazione Studio Preliminare Ambientale (SPA) cita: "Il nucleo abitativo prossimo all'area di intervento è rappresentato da Villa Pavone che, nella sua propaggine sud-ovest, dista circa 400 m in linea d'aria dal sito" salvo poi correggere il tiro al periodo successivo dove afferma "Sono inoltre presenti alcune case sparse tra cui un fabbricato rurale ad oltre 350 metri in linea d'aria dal punto di emissione costituito dal biofiltro, nonché edifici residenziali a oltre 500 metri in linea d'aria sempre rispetto al biofiltro" e ancora in seguito, a pagina 22: "Nel corso dello sviluppo, all'interno del complesso della zona artigianale sono sorti alcuni edifici ad uso residenziale che, tuttavia, non rientrano nel raggio di 500m dal punto di posizionamento dell'impianto di biofiltrazione previsto."







come da frontespizio dell'elaborato grafico che reca: "D.L. 285/92 Delimitazione centri abitati". Tale planimetria, che in riferimento ai dettami del PRGR è la fonte dei dati cui far riferimento per la misurazione delle distanze ai sensi del "Criterio localizzativo di Tutela Integrale – Distanza da centri e nuclei abitati", dimostra come la **recinzione di impianto** sia distante dal perimetro del centro abitato circa 245 metri, ovvero meno della metà dei 500 metri minimi prescritti. Si riporta sotto (immagine 4) la misurazione operata attraverso la sovrapposizione di tale planimetria con la recinzione d'impianto





Infine, il mancato rispetto delle distanze è rilevabile anche utilizzando le stesse planimetrie utilizzate dalla proponente nello Studio Preliminare Ambientale trasmesso agli atti di istanza della VA, e in seguito in risposta ai chiarimenti trasmessi al DPC002 come sopra riportato. E' evidente come la recinzione disti molto meno di 500 m dallo spigolo delle abitazioni della zonizzazione B13 del PRG comunale.




Immagine 5: Geoportale del PRG comunale di Teramo con la classificazione delle aree interessate che mostra la distanza corretta tra la recinzione dell'impianto e il centro abitato




Immagine 6: Immagine tratta da Google Earth che mostra la distanza corretta tra la recinzione dell'impianto e il centro abitato di Villa Pavone e il gruppo di case che si estende verso il Fiume Tordino.



## 2) DISTANZA DA LAGHI

La distanza dell'impianto dai laghi è inferiore ai 300 metri. Questo è un fattore di tutela integrale specifica ed ESCLUDENTE. Si riporta uno stralcio del PRGR che reca il vincolo escludente di distanza dai laghi:


**Distanza dai laghi (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 letter. b; e L.R. 18/83 e s.m.i.)**

In considerazione delle indicazioni DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 lettera b), si fissa la fascia di rispetto di 300 m per le sponde dei laghi.

In termini conservativi, per tale vincolo il PRGR definisce una tutela più restrittiva di quella prevista dal Dlgs 42/04 che prevederebbe la possibilità di chiedere il nulla osta all'ente preposto. Questo perché si ritiene poco opportuno iserire un impianto di gestione rifiuti nel contesto caratterizzato da questo grado di tutela.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	<b>TUTELA INTEGRALE</b>	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1.	MICRO	Geoportale Regione Abruzzo

Immagine 7: Stralcio del PRGR che mostra il vincolo escludente di distanza dai laghi



A sinistra (immagine 8) è mostrato come i bacini lacustri, benché artificiali, rientrino all'interno del buffer minimo di 300 m dalla recinzione di impianto (distanza fra recinzione impianto e sponda lago ca. 215 m.)

Il lago di Cardelli e il vicino bacino di minore ampiezza sono invasi artificiali ma non per questo esenti dalla vincolistica delle fasce di rispetto. Il lago è

infatti censito su Carta Tecnica Regionale (sia scala 1:5000 che 1:1000).

Esiste ampia giurisprudenza – anche di rango costituzionale - che chiarisce come il vincolo paesaggistico sia imposto *ope legis* senza distinzione fra laghi naturali e artificiali

I) È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con una norma fondamentale di grande riforma economico-sociale - l'art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7, della legge della Regione Valle d'Aosta 16 ottobre



2006, n. 22. Tale normativa, avendo sottratto le zone contermini ai laghi artificiali al regime di tutela *ex lege* imposta dall'art. 142 del Codice del paesaggio e dei beni culturali, nonché dall'originario articolo 34 della precedente legge regionale n. 11 del 1998, ha violato la norma statale di grande riforma economico-sociale che impone il vincolo paesaggistico ed elenca le **aree tutelate per legge senza distinguere tra laghi naturali e laghi artificiali**, l'equiparazione dei quali è del resto desumibile anche dall'art. 1 del d.P.R. 13 marzo 1976, n. 488, e dagli artt. 54 e 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

*RIF: Sentenza 164/2009 (ECLI:IT:COST:2009:164)*

*Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE*

*Udienza Pubblica del ; Decisione del 18/05/2009*

<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2009&numero=164>

II) TAR Campania (NA) sez. VIII n. 1139 del 27 febbraio 2009. Beni ambientali. Laghi naturali e artificiali:

<https://lexambiente.it/index.php/materie/beni-ambientali/giurisprudenza-amministrativa-tar73/Beni%20ambientali.%20Laghi%20naturali%20e%20artificiali>

III) L'impossibile sottrazione dal vincolo paesaggistico dei laghi aventi perimetro inferiore a 500 metri (Alias: Come il MIBACT viola il Codice del paesaggio e la Costituzione) di Massimo GRISANTI

<https://lexambiente.it/index.php/materie/beni-ambientali/dottrina169/beni-ambientali-l%E2%80%99impossibile-sottrazione-dal-vincolo-paesaggistico-dei-laghi-aventi-perimetro-inferiore-a-500-metri>

### 3) ZONE DI TUTELA DEL PIANO PAESISTICO REGIONALE (PPR)

La porzione del sito dedicata all'ingresso d'impianto, come dichiarato dalla stessa società proponente, **ricade zona "A1 - Conservazione Integrale"** e tutto il resto dell'opera è ricadente nella zona **"C1 - Trasformazione Condizionata"**, del Piano Regionale Paesistico.

Con riferimento agli usi compatibili (Articolo 65 **"Zona A1 - Disposizione sugli usi compatibili"**), nella zona **"A1 - Conservazione Integrale"** costituita dalle unità individuate nel precedente articolo e relative all'ambito paesistico fluviale, comprendente i fiumi Vomano e Tordino. In tale **Zona di conservazione integrale non è consentito l'insediamento di impianti di rifiuti. Questo è un fattore di tutela integrale specifica ed ESCLUDENTE.**

Il sito d'intervento ricade nella **"zona "C1 - Trasformazione Condizionata"**, del Piano Regionale Paesistico. In tale Zona di trasformazione condizionata è **consentito l'insediamento di impianti di rifiuti qualora positivamente verificati attraverso lo Studio di Compatibilità Ambientale.**



Nella tabella di seguito (*immagine 9*) è riportato lo stralcio del vigente PRGR dove a p.516 vengono indicati i vincoli imposti agli impianti di rifiuti con criterio escludente per le zone A1 e penalizzante per quelle classificate C1.

AMBITI PAESISTICI FLUVIALI			
Zona	Art. NTA di riferimento	Usi tecnologici consentiti	Note per impianti di gestione dei rifiuti
zone A1 di conservazione integrale	artt. 64 e 65	elettrodotti, acquedotti, metanodotti, tralicci e antenne con studio di compatibilità ambientale	NON sono consentiti gli impianti di gestione dei rifiuti.
zone A2 di conservazione parziale	artt. 48 e 49	strade, ferrovie, ponti e aeroporti; elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci ed antenne con studio di compatibilità ambientale	NON sono consentiti gli impianti di gestione dei rifiuti.
zone B1 di trasformabilità mirata	artt. 68 e 69	Sono consentiti tutti gli usi tecnologici previo studio di compatibilità ambientale	Sono consentiti gli impianti di gestione dei rifiuti previo studio di compatibilità ambientale
Zona C1 di trasformazione condizionata	artt. 70 e 71		
Zone D di trasformazione a regime ordinario	Art. 72	Sono consentiti tutti gli usi tecnologici	Sono consentiti impianti di gestione rifiuti

Sulla base di quanto sopra riportato, quindi, si individuano i seguenti livelli prescrittivi da adottare per la localizzazione dei diversi impianti di gestione dei rifiuti.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	<b>TUTELA INTEGRALE</b> Zone A1, A2, A3 e Zone B1 in ambiti montani e costieri	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1.	MACRO	Piano Paesaggistico Regionale e Geoportale della Regione Abruzzo
Penalizzante	<b>LIMITANTE</b> Zone B1 in ambiti fluviali e zone B2, C1 e C2 e D per ambiti montani. La fattibilità dell'opera è soggetta a studio di compatibilità	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1	MACRO	
Penalizzante	<b>ATTENZIONE</b> Zone D per ambiti	Per tutti gli impianti della	MACRO	

Adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

Relazione di Piano – Parte Seconda: Proposta pianificatoria  
OIKOS Progetti srl – Luglio 2017

Pagina 516 di 561

#### 4) AREE RIVIERASCHE DEI CORPI IDRICI (PTA, DGR 614/2010)

Il sito è direttamente confinante col Fiume Tordino, il che porta al mancato rispetto della fascia di protezione indicata nello stralcio del PRGR riportato. Tale vincolo è **ESCLUDENTE**. Si riportano di seguito anche uno stralcio della tavola ITR002 - elaborato grafico allegato all'istanza di VA, ed estratto catastale del foglio di mappa:



**Aree rivierasche dei corpi idrici (PTA, DGR 614/2010).**

L'art. 26 delle Norme Tecniche del PTA definisce le fasce rivierasche come quelle zone esterne all'alveo di piena ordinaria, di fiumi, torrenti, laghi, stagni e lagune, entro dieci metri dal ciglio dell'argine naturale o dal piede esterno verso campagna dell'argine artificiale.

In queste aree, sulla base di quanto definito dal comma 3 dell'art. 26 è vietata la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	<b>TUTELA INTEGRALE</b>	Si applica a tutti gli impianti della Tabella 19.2-1	MICRO	Piano di Tutela della acque

Immagine 10: Stralcio del PRGR che mostra il vincolo escludente di distanza dai laghi




Immagine 11: Perimetro d'impianto ricadente in area del PRG comunale classificata "DF" (Demanio fluviale)



Immagine 12: Estratto carta catastale dell'area d'intervento



## 5) FASCIA DI RISPETTO DEL FIUME TORDINO (AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEL D.lgs. n. 42/2004)


Il sito d'intervento è direttamente confinante col fiume Tordino, e ricade all'interno della fascia di rispetto di 150 metri della "Fascia di Rispetto Fiumi, Torrenti, Corsi d'Acqua", del D.lgs. n. 42/2004, Art. 142, lett. c per il Comune di Teramo, pertanto va acquisita preliminare autorizzazione paesaggistica presso il competente Ministero.



Immagine 13: Aree di tutela fascia di rispetto fluviale di 150 mt - Geoportale PRG comune di Teramo

## 6) DISTANZA DA CORPI IDRICI SUPERFICIALI

Il sito di intervento ricade in parte nell'area segnata con presenza di corpo idrico superficiale nel Geoportale Regione Abruzzo (immagine 14). Questo elemento deve destare altissima attenzione per via dei pericoli che comporta la gestione di un impianto di rifiuti umidi, per la gestione delle acque meteoriche e reflue in emissione potenzialmente inquinanti.





## 7) "PERICOLOSITÀ DA SCARPATE - SCARPATE FLUVIALI", DA "CALANCHI - PROCESSI EROSIVI"

Il sito è posizionato direttamente sotto un calanco, e confinante con zone interessate da "Pericolosità da scarpate - Scarpate Fluviali", da "Calanchi - Processi Erosivi"




Immagine 15: Sovrapposizione Carta tecnica regionale 1:5000 con carta dei Rischi Autorità di Bacino

L'intervento propone, in sostanza, uno sbancamento della base del fronte calanchivo che andrebbe a indebolire fortemente la stabilità di tutto il versante. Sotto (immagine 14), immagini riprodotte per apposizione dei dati di progetto su Google Earth:








Immagine 17: Schermata dei vincoli legati pericoli come da Geoportale del Comune di Teramo

## 8) AREALI DI VALORE – “Emergenze floristico vegetazionali”




Immagine 18: Schermata degli areali di valore con retini individuati dal Geoportale Regione Abruzzo

Tale area, rientrando nel “Sistema delle conoscenze – Valori” è individuata sulla cartografia del Geoportale regionale come “parte di territorio caratterizzata da particolari e specifiche qualità



naturalistico – ambientali, paesaggistiche [...] che singolarmente o nel loro insieme contribuiscono alla definizione della identità regionale.” E’ evidente che il calanco interessato dal progetto della proponente, dopo l’intervento, vedrebbe totalmente mutata la sua morfologia, e che lo stesso è parte della caratterizzazione del territorio teramano sottoposto a conservazione.

## 9) PISTA CICLABILE DEL TORDINO

L’impianto proposto dalla Te.Am. potrebbe determinare ripercussioni negative sulla realizzazione e la possibilità di piena fruizione degli utenti di un’importante opera di valorizzazione del territorio, asse strategico di tutto il Piano provinciale. Il riferimento è alla pista ciclabile del Tordino con tragitto Teramo-Giulianova, che potrebbe subire pesanti interferenze con l’impianto in progetto per la realizzazione del biodigestore, per via dei molteplici e significativi impatti di tipo odorigeno, acustico, visivo e di viabilità .




Immagine 19: Immagine tratta dal sito della Provincia di Teramo con la viabilità ciclabile in progetto

## 10) FINALITÀ DELL'INTERVENTO E COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Il proponente individua nella carenza impiantistica territoriale, determinata dall’inattività del polo tecnologico CIRSU di Grasciano di Notaresco, il principale elemento di coerenza dell’iniziativa proposta, nonché il principale presupposto della necessità di autorizzare



ulteriore capacità di trattamento per la frazione organica e il “verde” prodotti nel bacino teramano.

Tale presupposto fondante è più volte esplicitato nello studio ambientale (cap. 3, pag. 13 e ss.) presentato agli atti della VA, che reca:

*“Il territorio della Provincia di Teramo, come sopra accennato, soffre un deficit impiantistico per il trattamento della frazione organica consolidato a partire dal mese di Giugno 2017, determinato dall’inattività del polo tecnologico del CIRSU S.p.A., situato in località casette di Grasciano di Notaresco gestito nell’ultimo periodo dalla società Consorzio Stabile Ambiente S.c.a.r.l.”*

[...]

*“La previsione dell’impianto di digestione anaerobica, pertanto, si colloca all’interno di un quadro complessivo delle quantità di rifiuti organici (umido e verde) da trattare ai fini del loro recupero, già previsto nella Pianificazione Regionale nonché ai sensi del P.R.G.R. approvato con L.R. n.45/07 e s.m.i., poiché l’impianto dell’ex CIRSU S.p.A. aveva una potenzialità autorizzata di trattamento degli stessi per 50.000 tonnl/anno.”*

[...]

*“È opportuno evidenziare, in questa fase, le previsioni dell’articolo 182- bis. “Principi di autosufficienza e prossimità” del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., le previsioni degli articoli 21, 22 e 23 del Titolo VI “Tariffe di Accesso agli Impianti” dell’Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/21 cosiddetto MTR2 e le indicazioni contenute negli articoli 2 “Ambiti Territoriali Ottimali” e 15 “Piano d’Ambito” che, lette in maniera congiunta e lineare confermano la necessità di disporre di un Impianto di Trattamento della Frazione Organica nel sub-ambito gestionale individuato nella Provincia di Teramo.”*

A tale scopo va evidenziato che il proponente - muovendo da presupposti a suo tempo corretti - non dia alcun conto del fatto che nel bacino territoriale in esame **sia già in funzione** un impianto del tutto simile avviato nel corso del 2023, finanziato interamente con fondi privati da parte del gruppo Belenergia Spa-Ctip Blu Srl, dove già confluiscono i rifiuti organici di numerosi comuni teramani. Dai dati progettuali presenti sul sito della Regione Abruzzo, l’impianto ha una capacità di trattamento di rifiuti organici e frazione “verde” di 48.000 ton/anno. Tale impianto, nato con la medesima finalità di dotare il bacino provinciale teramano di una struttura per il trattamento dei rifiuti organici, è idoneamente situato nella Zona Industriale di Mosciano Sant’Angelo, e dista appena 1 km dal casello dell’autostrada A24 e meno di 900 mt dallo svincolo di imbocco della superstrada “Teramo-Mare”. Appare di tutta evidenza di come tale installazione sia correttamente ubicata presso una zona industriale, alla giusta distanza da centri abitati, siti sensibili e dalle principali arterie viarie, nonché maggiormente baricentrica fra la popolosa costa teramana e la città di Teramo, con i vicini comuni dell’entroterra e quelli montani, rispetto all’inidoneo sito proposto da Te.Am. Spa in Loc. Carapollo.



Il biodigestore in progetto dalla Te.Am. quindi porterebbe, oltre che a creare un duplicato di una struttura del tutto simile già esistente a pochi chilometri, e quindi nello stesso bacino di produzione dei rifiuti teramani, anche ad un ulteriore e incomprensibile consumo di suolo agricolo.

**Per tali ragioni, l'Autorità Competente per la programmazione regionale del sistema integrato di gestione dei rifiuti, deve tenere conto che la proposta progettuale di Te.Am. viene a mancare dei propri presupposti strategici di base, e di fatto non risulta più attuale rispetto alla pianificazione di settore.**

Inoltre, va sottolineato che la società Te.Am. Spa, società ad intero capitale pubblico di totale proprietà del Comune di Teramo, che svolge l'attività imprenditoriale del servizio di igiene urbana mediante affidamento "in house" da parte dell'Ente, disponga annualmente all'interno dell'ambito territoriale di competenza di un quantitativo di rifiuto umido da scarti alimentari (FORSU) inferiore alle 10.000 tonnellate. Pertanto, la richiesta di voler autorizzare un impianto da 35.000 ton/anno a fronte di tale minima disponibilità appare del tutto incoerente, collocando di fatto la Società stessa in una logica di mercato concorrenziale di tipo privatistico, caratterizzato dalla necessità di dover reperire la maggior parte dei rifiuti da trattare (quasi il triplo) attraverso accordi successivi che esulano dai servizi erogati verso i Comuni convenzionati, al fine di garantire la necessaria massa critica in ingresso che possa assicurare la sostenibilità economica e funzionale dell'iniziativa.

Alla luce di tutte le considerazioni e delle criticità sopra esposte, si ritiene che il rilevante investimento di oltre 28 milioni di euro costituito interamente da risorse pubbliche, possa essere più utilmente impegnato in altri programmi di intervento, piuttosto che essere speso per la creazione di un impianto fortemente impattante dal punto di vista ambientale, peraltro ubicato in un sito non in possesso dei necessari requisiti localizzativi imposti dalla normativa vigente in materia, ed inoltre non più necessario dal punto di vista della programmazione regionale integrata per la gestione dei rifiuti.

Teramo, 27 Giugno 2024

Firme

*Si allegano i documenti di identità dei firmatari*